

VI CONSULTA NAZIONALE A.S.T.A.F.

TORINO, 22 OTTOBRE 2004

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

“CERIMONIA O CONFRONTO”

--- * * * ---

REMO DANОВI

LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVOCATURA

ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

SOMMARIO. I. I Fatti. - II. La storia. - III. La normativa. - IV. Le critiche.
- V. Le proteste. - VI. Le prospettive.

I. I FATTI

1. *“Ogni anno, di fronte al Capo dello Stato e alle massime Autorità, il Sig. Procuratore Generale tiene la relazione sulla giustizia nella cerimonia presso la Corte di cassazione.*

In questa sede, diversamente da quanto non accada nelle successive inaugurazioni presso le Corti d'appello, l'Istituzione forense ha una presenza meramente formale, che certo non dà adeguato conto dell'effettivo ruolo svolto dall'Avvocatura nella amministrazione della giustizia.

Le rinnovo quindi la richiesta, Signor Vicepresidente, di consentire al Presidente del Consiglio nazionale forense, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, di prendere la parola nelle forme e nei modi che si riterranno opportuni, per rappresentare anche simbolicamente la

responsabilità e la dignità del ruolo della difesa nella giurisdizione. Ci pare invero che una partecipazione non meramente formale dell'Avvocatura, nella sua veste istituzionale, sia maggiormente coerente e in linea con le effettive dinamiche del processo, dove l'effettiva parità delle parti e il pieno dispiegarsi dell'attività difensiva sono ormai acquisiti - nella sensibilità comune, oltre che negli istituti di diritto positivo - quali strumenti essenziali all'interesse oggettivo della giustizia. In questo modo ci pare che l'inaugurazione dell'anno giudiziario possa meglio raffigurare, così come accade nelle sedi di Corte d'appello, un'immagine della giustizia illuminata dal canone costituzionale dell'art. 111 costituzione.

Dell'iniziativa che qui ho l'onore di rappresentarLe mi pare opportuno offrire doverosa illustrazione al Capo dello Stato, Primo magistrato della Repubblica”.

Questa è la lettera che, nella mia qualità di Presidente del Consiglio nazionale forense, ho inviato il 25 febbraio 2003 al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Alla lettera era allegata la Relazione che il Presidente del Consiglio nazionale forense, ogni anno, svolge in seduta plenaria alla presenza del Ministro della Giustizia, per rappresentare lo stato della giurisdizione forense e formulare al contempo alcune riflessioni sulla professione e sulla giustizia.

In detta Relazione, appunto, vi è la richiesta di prevedere che “ogni anno, nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, sede simbolica nella quale il Paese riflette sul modo in cui viene amministrata la giustizia, alla presenza delle più alte Autorità dello Stato, dopo la voce della Magistratura sia ascoltato anche il Consiglio nazionale forense e cioè la voce dell'Avvocatura: a noi pare che questo sarebbe un gesto di riconoscimento molto importante e prezioso della funzione difensiva quale presidio insostituibile della tutela dei diritti dei cittadini, dentro e fuori dal processo” (1).

2. La richiesta del 23 febbraio 2003 non ha avuto seguito; e soltanto dopo un sollecito del 7 novembre, vi è stata una sbrigativa e frettolosa lettera dell'11 dicembre 2003, con la quale il Vicepresidente del C.S.M. comunicava che “non è possibile accedere alla richiesta”, in quanto “è previsto che abbia luogo solo la relazione del Procuratore generale presso la Corte”.

E' una risposta tautologica e deludente (2). Il Consiglio nazionale forense ne prendeva atto e deliberava all'unanimità nella seduta del 19 dicembre 2003 di *non* partecipare alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione (3). La successiva corrispondenza non mutava la situazione.

3. Tali sono i fatti, con i quali il Consiglio nazionale forense ha scelto di dare visibilità alla discussione sulle modalità con cui viene solennemente inaugurato l'anno giudiziario; fatti che l'ASTAF ha costruttivamente ripreso per procedere nell'analisi del problema, con critiche e proposte, per rispondere alle aspettative della società e “camminare nel senso della storia” (4).

II. LA STORIA

4. In verità le discussioni sulla inaugurazione dell'anno giudiziario non sono nuove, poiché molte voci si sono levate di tempo in tempo per sollecitare approfondimenti sul tema e porre alcuni interrogativi, nell'intreccio tra forma e sostanza.

In effetti, il modello in vigore risale (almeno) a due secoli fa. Nel Granducato di Toscana, ad esempio, tutti i magistrati “*dopo la cessazione delle ferie autunnali vestiti del loro abito di cerimonia si riuniranno nelle chiese principali delle loro rispettive residenze insieme coi rispettivi cancellieri per assistere alla solenne Messa dello Spirito Santo, scortati da quel proporzionato numero di truppa che sarà reputato conveniente ...*”; successivamente, “*compite le sacre funzioni, la Corte regia e tutti i Tribunali si*

restituiranno alle residenze rispettive, ove plenariamente si aduneranno nelle sale di udienza. Ivi il Presidente della Corte e i Presidenti degli altri Tribunali, ed il Regio Procuratore Generale, e i Regj Procuratori pronunzieranno vicendevolmente un discorso analogo alla circostanza della riassunzione delle giudicarie funzioni ... prendendo ancora di mira l'osservanza delle leggi ed il mantenimento della disciplina” (5). La cerimonia, adeguata al contesto politico della dinastia Asburgo-Lorena, assume così un carattere sacrale e autoreferenziale: durante l'inaugurazione prendono la parola solo i rappresentanti dell'autorità, scambiandosi “vicendevolmente” le rispettive considerazioni.

Nel Regno di Sardegna vigono disposizioni analoghe (anche se più laiche): *“all'apertura d'ogni anno giuridico il Procuratore Generale ed il Procuratore del Re rendono conto all'assemblea generale della Corte e del Tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo in cui la giustizia fu amministrata in tutto il Distretto della Corte e del Tribunale; notano gli abusi che fossero invalsi; fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio” (6).*

Nel successivo Regno d'Italia la legge sull'ordinamento giudiziario, emanata con r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, riproduce con poche modificazioni l'ordinamento giudiziario precedentemente in vigore. Per quanto riguarda l'anno giudiziario, l'art. 150 si esprime in questi termini: *“Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il procuratore generale ed il procuratore del Re rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della corte e del tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della corte e del tribunale. Notano quindi in camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la corte od il tribunale deve deliberare”.*

Vi sono dunque le assemblee generali dei tribunali e delle Corti che esercitano la giurisdizione disciplinare, ma hanno anche mansioni di ordine

interno: “danno al Governo pareri sopra disegni di legge o altri oggetti di pubblico interesse, e *nella prima udienza di ciascun anno* sono, altresì, convocate per ascoltare la relazione che il procuratore generale presso la Corte, il procuratore del re presso i tribunali espone intorno al modo come la giustizia fu amministrata durante l’anno nella circoscrizione. Quest’assemblea è detta *inaugurale* dell’anno giuridico perché da essa *ha principio la tornata annuale delle udienze* della Corte o tribunale; perciò durante l’assemblea stessa viene data lettura del decreto reale di composizione delle sezioni” (7).

5. L’ordinamento giudiziario dopo l’unità d’Italia adotta dunque forme più moderne, nel disciplinare l’assemblea “inaugurale”, ma in sostanza compie pochi passi in avanti.

Così è sintomatico che le critiche alle relazioni inaugurali comincino a farsi sentire in termini sempre più acri. Scrive Francesco Carrara nel 1873, con riferimento all’art. 150 “del nostro ordinamento giudiziario” e ai vari discorsi inaugurali: “*Ora ne ascolto uno venire piagnucolando a ricordare i verdetti assolutorii pronunziati nell’anno, deplorandoli come altrettante calamità ... ora un altro si fa a propugnare la inaudita teoria che in caso di parità di voti deve vincere la condanna ... altri inveisce contro la lealtà dei patroni perché non si fanno delatori a sussidio dell’accusa; o perché rilevando i soprusi commessi da certi ufficiali a danno dei loro clienti, hanno portato discredito al principio di autorità ... Altri deplora questo rito e queste formalità ... Altri rinnova le lamentazioni di Geremia contro la Solima della Cassazione, perché con i suoi annullamenti ha fornito a troppi innocenti il mezzo di redimersi da un’ingiusta condanna. Altri vorrebbe tor via gli Appelli, che riparano alle ingiustizie dei giudicanti inferiori, perché chi ha la toga magistrale deve proclamarsi infallibile al cospetto del popolo ... Altri va più innanzi, e penetrando negli arcani della giustizia, viene a favellare di processi pendenti per preparare la pubblica opinione ad una futura condanna...*” (8).

Oltre a F. Carrara, che pure dà un giudizio finale positivo, riconoscendo che i discorsi di apertura “saranno occasione... di provare la migliore cultura delle scienze giuridiche... di suggerire rimedi contro gli abusi... e di concorrere al miglioramento della cultura del diritto e al progresso legislativo”, critiche sollevano anche Domenico Giuriati, Gaetano Foschini, Carlo Lozzi, il guardasigilli Nicolò Gallo, senatori e deputati che propongono addirittura di abolire la cerimonia e i discorsi inaugurali: secondo Carlo Lozzi, in particolare, tali cerimonie sono ormai “*affumicature da museo e polvere negli occhi*” (9).

6. Il mondo politico, l’opinione pubblica e il ceto forense reclamano dunque un mutamento. In risposta, la legge 14 luglio 1907, n. 511, adotta una soluzione di compromesso, sopprimendo il discorso inaugurale nei Tribunali e nelle sezioni distaccate di Corte d’appello, conservandolo, come oggi, di fronte alle giurisdizioni superiori: all’inizio dell’anno giudiziario l’assemblea generale si riunisce per ascoltare la relazione del procuratore generale (10).

III. LA NORMATIVA

7. Dalla storia alla attualità. L’*ordinamento giudiziario* che è oggi vigente nasce con il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che disciplina minuziosamente la struttura e il funzionamento della giurisdizione nel nostro paese, e si occupa anche dell’anno giudiziario, stabilendo (agli artt. 86-89) che la cerimonia avviene “*in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale del Re Imperatore ...*” (11).

Più in particolare, il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione e i procuratori generali presso le corti d’appello comunicano al Ministro, per ogni anno giudiziario, la relazione generale sull’amministrazione della giustizia (art. 86); il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore sull’amministrazione della giustizia nel regno, nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (art.

87); il Ministro di grazia e giustizia *può disporre* che il procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte suprema di cassazione e i procuratori presso le Corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti sull'amministrazione della giustizia (art. 88); l'assemblea generale delle corti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d'inizio dell'anno giudiziario; "*l'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale del Re Imperatore nel caso indicato nell'articolo precedente*" (art. 89).

8. La normativa del 1941 ha subito numerose modifiche, come è ben noto, e anche l'art. 88 è stato modificato dal d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, con l'art. 41, 2° comma, che ha attribuito al Consiglio superiore della magistratura la facoltà prevista dalla legge inizialmente in favore del Ministro della giustizia (12).

Questa nuova norma è criticabile sotto due profili:

- da un punto di vista formale è dubbio che la modifica sia legittima, trattandosi di una disposizione regolamentare che non può derogare alla legge, data la riserva stabilita dall'art. 108 della costituzione (13);
- in ogni caso, da un punto di vista politico-sostanziale, poiché l'art. 88 ord. giud. esprime *una facoltà* (la "*facoltà prevista*"; è infatti il C.S.M. che "*può disporre*"), tanto con riferimento al "procuratore generale del Re imperatore", quanto con riferimento ai singoli procuratori presso le Corti di appello, è evidente che tale facoltà non impone obblighi o limitazioni, ben potendo le modalità di partecipazione alla assemblea essere modificate liberamente per renderle più consone all'attualità, così come è avvenuto nelle singole corti d'appello. La norma dunque non costituisce impedimento a una modifica della c.d. cerimonia (e ne sembra convinto anche il C.S.M., che invoca la *prassi* e il *cerimoniale*, ma non la legge) (14).

Ma non solo. Se si indagano le ragioni per cui solo i procuratori generali a norma dell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario potevano svolgere le relazioni (è spiegato esattamente nelle passate normative che abbiamo ricordato: "*i procuratori generali rendono conto del modo in cui la giustizia fu amministrata, notano gli abusi che fossero invalsi e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del paese*"), si arriva a comprendere come l'individuazione dei procuratori generali corrispondesse alla "rigida gerarchia" del tempo e ai rapporti con il potere esecutivo.

Tutte situazioni ormai modificate, e basti pensare ai principi costituzionali che si sono affermati e hanno inciso notevolmente sull'assetto dell'ordinamento, con un sopravvenuto mutamento temporale che è espresso con questa felice sintesi: è "una storia di soppressione di un ordinamento gerarchico verticale ed è una storia di attuazione di un ordinamento orizzontale diffuso" (15).

9. Le scelte del legislatore del 1941 devono essere lette dunque anche in relazione al regime autoritario allora vigente (e alle tradizioni per cui spettava alla requisitoria della procura generale quasi il compito di reprimere gli abusi commessi dalle magistrature nel corso dell'anno), onde è difficile porre tali scelte a base dell'attualità.

In ogni caso è certo che la Costituzione repubblicana ha mutato radicalmente il contesto nel quale l'inaugurazione avviene.

IV. LE CRITICHE

10. Le critiche hanno cominciato ad affiorare negli anni '70, talora sulla cerimonia in sé (che di fatto riprendeva le tradizioni precedenti: così è per il richiamo alla "*lettura del decreto reale che compone le sezioni*"), altre volte sulla partecipazione ad essa.

Sulla cerimonia, ad esempio, è stato detto che “c’è veramente da chiedersi, e sempre più l’opinione pubblica si chiede, che senso abbiano ormai le inaugurazioni ufficiali dell’anno giudiziario. Perché questi riti sfarzosi e perché questi cerimoniali un pò antiquati”? E la risposta è lapidaria: “in realtà, più che inutilità e non-senso, queste cerimonie esprimono emblematicamente un *sensu* tutto particolare: il senso di una giustizia sacrale, separata e autoritaria” (16).

E ancora più criticamente è stato scritto: “è noto che le inaugurazioni ufficiali dell’anno giudiziario - con tutto l’apparato di toghe rosse, di lana o di ermellino, forze armate, cortei, intervento di Autorità civili, religiose e militari... - hanno dato luogo a non poche contestazioni, tanto che da più parti se ne è chiesta l’abolizione *tout court*, così come in più luoghi si sono celebrate delle controinaugurazioni, non sempre benevolmente accolte *da li superiori*” (17).

11. Le critiche tuttavia si fanno più pesanti, quando si rivolgono alle parole pronunciate o alla legittimazione di chi le ha poste in essere.

Quanto ai discorsi, è sorprendente rilevare come molte delle critiche si appuntino anche sugli *aspetti formali*.

Vi è ad esempio chi sottolinea le “costanti linguistiche” dei discorsi dei procuratori generali e ironizza sul “lessico, che ieraticamente abusa della maestà delle maiuscole, delle aggettivazioni stereotipate e magniloquenti, delle connotazioni moralistiche e via dicendo” (18); e chi ancora sottolinea il distacco nel tempo e nello spazio che hanno tali discorsi che si indirizzano alle autorità (con esordi ampi “con funzioni di dedica, saluto, ringraziamento e commemorazione”, e altri rilievi ancora) (19).

Vi sono poi le critiche ai *contenuti*, molto più violente di quanto si possa pensare, ma di cui dobbiamo fare a meno di occuparci, in questo contesto, opponendosi forse ideologie ad altre ideologie (e qualche volta il senso comune al potere dello Stato). Rinviamo quindi per questo alle opinioni già

riferite e alle polemiche che seguono inevitabilmente ogni anno giudiziario anche nelle varie sedi delle Corti di appello.

Più delicato infine è il terzo aspetto, che riguarda la legittimazione.

E' stato chiesto infatti: quali ragioni giustificano oggi l'esclusiva accordata al procuratore generale? In passato egli esprimeva il punto di vista del potere esecutivo presso la magistratura giudicante (20), ma ora la situazione è ben diversa: *“chi rappresentano dunque e a nome di chi parlano i P.G. in un'occasione importante e solenne come l'inaugurazione dell'anno giudiziario? E' da escludere anzitutto che la legge, e tantomeno la delibera autorizzativa del Consiglio, li legittimi automaticamente a parlare in nome di tutti i magistrati del distretto, inquirenti e giudicanti... Non fondata mi parrebbe anche la tesi secondo la quale le relazioni debbano essere svolte dai P.G. perché essi operano da un ineguagliabile osservatorio. ... L'unica conclusione possibile è dunque che nell'attuale ordinamento le relazioni dei P.G. esprimono solo il pensiero degli autori ...”* Di conseguenza, sarebbe opportuno concedere la parola a tutti i soggetti che partecipano all'amministrazione della giustizia: tra gli altri, *“potrebbero, e dovrebbero essere ascoltati i rappresentanti degli organi forensi ... Ne risulterebbe un dibattito vasto e articolato ...”* (21).

12. Questo è quanto si coglie nella letteratura giuridica fino agli anni '80, che solleva una molteplicità di critiche, senza tuttavia che si riesca a modificare lo stato delle cose, non solo per quanto riguarda la cerimonia in Cassazione, ma anche per quelle che si svolgono nelle singole sedi delle Corti d'Appello, ove la parola viene data al Procuratore Generale e subito dopo viene proclamata *“l'apertura dell'anno giudiziario”*.

E le discussioni e gli interventi (tranne poche eccezioni) seguono nel pomeriggio, praticamente nel vuoto delle sale.

V. LE PROTESTE

13. Le critiche non rimangono parole isolate ma si concretizzano con una iniziativa particolare del Consiglio nazionale forense, che per la prima volta, con una delibera del 18 febbraio 1978, pone in risalto il carattere pubblico della cerimonia e quindi la necessità di renderla conforme all'art. 102, 3° comma cost. (“che nel disporre che il popolo partecipa all'amministrazione della giustizia, certamente lo vuole protagonista, non spettatore”) (22).

Di qui la richiesta formale di “istituire rapporti” con il C.S.M. per “sottoporre l'esigenza di una soluzione unitaria”: richiesta che naturalmente rimane lettera morta.

14. Nulla invero accade, e la situazione si ripete più volte.

Nel 1979 infatti (per l'anno giudiziario 1980) si deve constatare che non risultano cambiamenti, “salvo lo spostamento al mattino dell'assemblea-dibattito, originariamente prevista per il pomeriggio”, sicché il Consiglio nazionale forense interviene nuovamente con una delibera del 23-24 novembre 1979.

La situazione è aggravata dal fatto che il C.S.M. ha ritenuto di interpellare la FE.SA.PI. e l'Unione delle Curie, ma non il C.N.F., e “tale omissione suona offesa per l'intera categoria, della quale il C.N.F. costituisce il massimo organo rappresentativo, giuridicamente istituito a livello nazionale”. Viene quindi deliberata non più la richiesta di un incontro (come era avvenuto nel 1978), ma “*l'astensione per l'anno 1980 presso la Corte di Cassazione e presso le Corti d'Appello dei singoli distretti*”, lasciando all'autonomia decisionale dei singoli consigli dell'ordine ogni determinazione per le cerimonie locali (23).

La decisione di astensione provoca grande tumulto. Interviene il C.S.M. con una delibera del 5 dicembre 1979 che, peraltro, “al di là delle motivazioni formali”, sostanzialmente “nega il riconoscimento all'ufficio del difensore e all'impegno civile profuso dagli avvocati”; interviene il Ministro con una nota

del 10 dicembre 1979, che chiede la revoca della deliberazione; intervengono un comunicato della FE.SA.PI. e una mozione dell'Unione Nazionale delle curie; infine alcune Corti d'appello dispongono autonomamente perché l'Ordine forense partecipi attivamente all'assemblea inaugurale. Ad esito di tutto, con una nuova delibera del 29 dicembre 1979 il Consiglio nazionale forense riconferma la precedente delibera del 23-24 novembre 1979 e rinnova l'invito ai consigli dell'ordine ad astenersi dal partecipare alle assemblee di inaugurazione "ove non sia previsto l'intervento orale del presidente del Consiglio dell'ordine prima della dichiarazione di apertura dell'anno giudiziario" (24).

La delibera di astensione si ripete nel 1981 (delibera del C.N.F. 19-20 dicembre 1980), malgrado la proposta di una riforma legislativa sulla disciplina delle formalità di apertura dell'anno giudiziario "diretta a consentire al rappresentante l'ordine forense di partecipare all'assemblea convocata in base all'art. 89 dell'ordinamento giudiziario" (25).

Per l'anno 1983 il C.S.M. emana una elaborata direttiva che, "lungi dal risolvere e superare i vecchi inconvenienti, li aggrava e li esaspera": così si esprime una circolare del C.N.F. (26).

Il C.S.M. infatti disciplina lo svolgimento della cerimonia (*rectius*, delle cerimonie), indicando i temi del dibattito (terrorismo, mafia, economia, situazione delle carceri, ambiente, casa, territorio, violenza sessuale, condizione del minore e altro) e ancora una volta stabilisce che "subito dopo la relazione (dei procuratori generali) il presidente della Corte d'appello dichiarerà l'apertura dell'anno giudiziario, mantenendo il coordinamento dell'Assemblea ai fini del successivo immediato dibattito". Sono previsti poi interventi del rappresentante del C.S.M., del rappresentante del Ministro di Grazia e Giustizia e altri "brevi" interventi che possono essere richiesti da una moltitudine di operatori (magistrati, avvocati, ispettori, deputati e senatori, autorità religiose, dirigenti forze armate, questori, prefetti, professori universitari, e altri ancora).

E' logico quindi che ancora una volta il Consiglio nazionale forense sottolinei la *non* rispondenza della Assemblea alle necessità della giustizia, poiché l'Assemblea si preannuncia "ancora più pletorica di quella degli anni precedenti" e determina "perplexità e incertezze di natura interpretativa", pur dandosi atto che "alcune autorevoli voci, come quella del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, eccellenza Franz Sesti, hanno ufficialmente sostenuto l'esigenza di inserimento dell'intervento del rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati *non* nel corso dell'assemblea che seguirà l'inaugurazione, ma in seno all'*udienza*, tipicamente considerata, con la partecipazione del cancelliere, che potrebbe essere sostituito dall'assistenza del segretario del Consiglio giudiziario, soltanto nella successiva fase assembleare, la quale non rivestirebbe più forma di pubblica udienza della Corte" (27).

Dato atto di ciò il Consiglio nazionale forense con una nuova delibera del 6-7 gennaio 1983 dispone di "non presenziare" alla inaugurazione dell'anno giudiziario 1983 della Corte suprema di Cassazione (28).

15. Da allora non è cambiato molto. L'inaugurazione dell'anno giudiziario per quanto riguarda la Corte di cassazione - agli occhi di tutti - continua ad essere una "cerimonia", non un "confronto", perché manca la pluralità dei punti di vista e i fatti che abbiamo riportato lo confermano (29).

In effetti, alla luce di questi precedenti, le proteste sollevate dal Consiglio nazionale forense, che abbiamo ricordato all'inizio, completano un percorso ideale in cui l'Avvocatura rimane fedele a se stessa, mentre il *déjà vu* è di sconforto per coloro che hanno avuto o hanno la responsabilità non solo di interpretare ma anche di attualizzare la norma vivente.

In molte Corti d'appello, invero, si è superato spontaneamente il disagio che la normativa del 1941 poneva e si è tracciato lo schema (senza necessità di modifiche legislative) per consentire un confronto tra le opposte funzioni

(Procura generale, C.S.M., Ministro della Giustizia e Consiglio dell'ordine), nell'esclusivo interesse della giustizia.

Soltanto in Corte di Cassazione, nella “forma pubblica e solenne” prevista, l'Avvocatura deve *ascoltare*, poiché il procuratore generale è esclusivo titolare dei fatti, delle statistiche, delle critiche, della politica giudiziaria nazionale e di ogni valutazione sulla stessa.

Troppo per continuare a rimanere inerti.

VI. LE PROSPETTIVE

16. Dopo la decisione del Consiglio nazionale forense di disertare la cerimonia in Cassazione per l'anno giudiziario 2004, la quasi totalità delle Istituzioni, delle associazioni e del mondo politico hanno espresso adesione alla linea decisa dal Consiglio nazionale forense. Molti hanno riferito della “giusta protesta” del Consiglio nazionale forense; qualcuno ha ricordato “il clima reso palpabile anche dalle sedie vuote nei posti riservati ai rappresentanti degli avvocati”; altri hanno espresso consenso scrivendo che “se il rituale consacra la sordità al dialogo, per l'Avvocatura è meglio astenersi”; tutte le associazioni hanno deliberato di astenersi dal partecipare, salvo taluna che ha assunto una posizione per così dire “flessibile”, caso per caso.

Anche i consigli dell'ordine (ai quali è stata rimessa la determinazione sulla partecipazione nelle sedi locali, in dipendenza delle specifiche condizioni ivi esistenti: ma in una riunione dei presidenti distrettuali la grande maggioranza aveva raccomandato l'astensione di tutti) hanno ricordato nei vari interventi la posizione dell'avvocatura.

Non si è trattato tuttavia, e non si tratta di una posizione meramente formale, poiché già nella comunicazione ai Consigli dell'Ordine, e per rinnovare l'unitarietà dell'avvocatura, avevamo ricordato la necessità di proseguire concretamente nel cammino percorso sui grandi temi che interessano la professione e la giustizia, sottolineando che è sui contenuti che

occorre esprimersi con proposte operative, particolarmente in tema di politica giudiziaria, ordinamento, processo e giustizia (oltre che sui temi professionali, quali la formazione e l'accesso e la regolamentazione della professione).

Così come d'altra parte è sempre avvenuto con le note redatte dal Consiglio nazionale e consegnate alla Procura generale (30).

17. A seguito della protesta del Consiglio nazionale forense, comunque, si devono registrare due iniziative legislative.

Da un lato è stata presentata una proposta di legge nel febbraio 2004 (n. 4688/C), che prevede che, nella inaugurazione dell'anno giudiziario, debba prendere la parola il Primo presidente della Corte di cassazione, seguito dal Procuratore generale, dal Presidente del Consiglio nazionale forense, dal Ministro della giustizia e da un componente del Consiglio superiore della magistratura (31).

D'altro lato, nella recentissima proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario, dopo l'approvazione del testo da parte del Senato, la Camera ha approvato un nuovo testo in data 30 giugno 2004, nel quale significativamente è stato inserito un art. 33, che abroga l'art. 89 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituisce l'art. 86 (più correttamente gli artt. 86-88) con una nuova formulazione nei seguenti termini (32):

“Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello”. Per ascoltare!

Dunque, mentre nella prima proposta di legge vengono sostanzialmente soddisfatte le aspettative di tutti i soggetti interessati alla giustizia, nel testo del nuovo ordinamento giudiziario in corso di approvazione è il Ministro che riferisce alle Camere ed è il presidente della Corte di Cassazione (e, per quanto di ragione, il presidente di ogni Corte d'appello) che svolge la relazione sull'amministrazione della giustizia, nell'assemblea generale che si riunisce, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei Procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, i quali *ascoltano* la relazione del presidente! E' davvero una proposta da *non* prendere in considerazione (anzi sarebbe raccomandabile una presa di posizione dell'Avvocatura per chiederne le opportune modifiche).

Così come mi sembra inconsistente (è una mia idea personale) la proposta che sembra essere stata fatta di accrescere il numero degli avvocati presenti ufficialmente alla inaugurazione (cinque anziché tre): e mi sembra inconcludente perfino parlarne!

18. Occorre dunque cambiare, anche se la la cortesia dei procuratori generali richiede ogni anno al Consiglio nazionale forense un breve testo sull'attività giudiziaria e sulla giustizia, che viene poi ricordato nella Relazione dello stesso Procuratore. Ma si tratta di spunti formali, molte pagine racchiuse in poche righe, qualche volta inidonee a rendere completa ragione della speciale funzione dell'Avvocatura e del suo impegno nella politica giudiziaria del paese. Né poi è comprensibile come la voce dell'Avvocatura debba essere filtrata e rivista attraverso le parole della Procura generale (33).

Anzi. Se già ora viene richiesto al Consiglio nazionale forense di esprimere le proprie motivate considerazioni sullo stato della giustizia, non si capisce perché non possa essere riconosciuto alla stessa Avvocatura il diritto-dovere di manifestare liberamente e pubblicamente le proprie convinzioni. E ciò senza opporre problemi di cerimoniale che solo mortificano la sensibilità di chi li pone.

Possiamo quindi concludere affermando, senza timore di sbagliare, che noi vogliamo un dibattito costruttivo, una serena e responsabile dialettica, conforme allo spirito della Costituzione (artt. 24 e 102, 3° comma), come è stato giustamente sottolineato: *“non si può dimenticare che il tramite necessario attraverso il quale la giustizia viene a contatto col popolo, è prima che il giudice, l’avvocato”* (34).

Il Consiglio nazionale forense ha quindi il diritto-dovere di intervenire proponendo spunti di riflessione, anche di natura critica, nel costante rispetto di tutti gli interlocutori istituzionali.

Ben vengano dunque le nuove proposte di legge, ma ciò che conta è una nuova coscienza su questo problema. Come nelle sedi della Corte d’appello l’avvocato esprime liberamente il proprio pensiero, così deve poterlo fare in Cassazione.

Il nostro contributo esprimerà dunque la tradizione dei grandi giuristi del passato, nonché l’impegno, rinnovato ogni giorno, di aggiornarci e rispondere alle richieste della collettività. Se abbiamo imparato *“a conoscere la gente, le sue attese, le sue speranze”* (35), potremo offrire la nostra professionalità al servizio del pubblico e partecipare, in maniera attiva e responsabile, all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

(REMO DANOVI)

(1) Nella Relazione, che si legge in *Rass. forense*, 2003, 197, sono sviluppati anzitutto i temi della professione (la deontologia, la formazione e l'accesso, le incompatibilità, le tariffe, la cultura, l'informatizzazione), con un invito a tutti gli iscritti a ritrovare l'unità dell'avvocatura nella generalizzazione del consenso sui problemi esistenti e sulla loro soluzione; e si accenna poi alla "straordinaria tradizione" dell'Avvocatura italiana, al suo impegno costante e alla sua presenza nella sfera pubblica nel dibattito sulla giustizia ("il ceto degli avvocati deve infatti essere in grado di offrire un contributo di moderazione e di equilibrio all'amministrazione della giustizia, rinunciando ad atteggiamenti graffianti, ma non abdicando alla funzione propria, che la storia e la cultura del nostro paese, prima ancora dei codici, gli affidano: quella di essere scudo e difesa del cittadino di fronte all'esercizio del potere pubblico e di fronte all'abuso del potere privato").

(2) Vengono in mente le parole di C. GOLDONI, *L'avvocato veneziano* (1749), in *Tutte le opere*, a cura di G. ORTOLANI, Milano, Mondadori, 1943, II, 780 (con mia traduzione in italiano): "Prima di tutto egli dice: *la donazione si sostiene perchè non è revocabile*. Ma questa è la stessa cosa che dire: io sono qua perchè non sono là! Ma perchè sono qua? Perchè non è revocabile? Questo vorrei sapere".

(3) Tutta la corrispondenza scambiata è pubblicata in *Rass. forense*, 2004, 257, insieme con le sintetiche osservazioni che usualmente vengono inviate al Procuratore generale.

(4) Così M. RAPANA', *A Torino la VI Consulta Astaf*, in *Modello 5*, 30 settembre 2004, 4, nel presentare il Convegno.

(5) *Motu-proprio* di Leopoldo II (1838), artt. 604-605. Si veda anche G. FLORE, *Sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in A. GIULIANI - N. PICARDI (a cura di), *L'ordinamento giudiziario*, vol., I, Rimini, 1985, 725-726.

(6) R.d. 18 novembre 1859, n. 3781, art. 166, in A. GIULIANI - N. PICARDI, *L'ordinamento giudiziario*, 661. Si veda anche F. SCARLATA, *Ministero pubblico*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. X, parte I-II, Milano, Soc. Ed. Lib., 1904, 1023.

(7) Così E. PIOLA-CASELLI, *Ordinamento giudiziario*, in *Dig. it.*, Torino, 1904 - 1908, XVII, 941 e 963.

(8) F. CARRARA, *I discorsi di apertura* (1873), in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. IV, Firenze, F.lli Cammelli, 1902, 4° ed., 42-44, che parla di “sacerdoti della giustizia”, di “pigmei che abusano della dialettica e delle arti oratorie”. E più oltre (47): “E non è da stupire se gli eccessi di alcuni Procuratori del Re e loro Sostituti, che abusarono della libertà concessa loro nei discorsi inaugurali per farsi apostoli di severità e di regresso e per dare sfogo a segrete passioni eccitassero un movimento di reazione. Troppe erano le suscettività vulnerate (per non dire gli insulti patiti) perché dalle ire non sorgessero le ire”.

E ancora (49 e 51), se i discorsi avessero i “meschini limiti di un riassunto statistico dell’anno caduto”, e “se questi discorsi dovessero essere una mera esposizione di numeri, non saprei vederne l’utilità, per quanto l’espositore di quei numeri vi aggiungesse le sue ragionate osservazioni, perché il pubblico non potrebbe essere giudice della esattezza di questi”.

Ma poi la conclusione è positiva (274 e 275): “I discorsi di apertura daranno occasione ad uomini inetti di farsi compatire e deridere; ad uomini feroci di farsi odiare; ad uomini orgogliosi, e virulenti di gettare qualche pomo di discordia fra l’ufficio e la magistratura e la curia. Ma che perciò! Di queste e di altre brutture farà giustizia il buon senso del pubblico italiano; e sarà buona cosa che si riveli in un modo solenne la inettitudine di uno, e le rie tendenze di un altro, perché più presto e con fondamento migliore se ne formi il meritato giudizio. Ma quei discorsi saranno occasione altresì ad ufficiali dotti di provocare la migliore cultura delle scienze giuridiche; ad ufficiali generosi di suggerire rimedi contro gli abusi che pur troppo giganteggiano nella pratica applicazione delle leggi; saranno occasioni di polemiche, di studii, di utili pubblicazioni; diciamolo in una parola, saranno eccitamento di vita nella cultura del diritto e nel progresso legislativo”.

(9) Così riferisce F. SCARLATA, *Ministero Pubblico*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. X, parte I-II, Milano, Società Editrice Libreria, 1904, 1023, che riprende le identiche parole di F. CARRARA (ma per F. CARRARA, le parole di C. LOZZI sono diverse: “affumicature di muso”)!

Nello scritto di F. SCARLATA si ironizza poi (riprendendo anche in questo caso analoghe parole di F. CARRARA): “antica e commendevole consuetudine è stata quella di alcuni sodalizi, e specialmente di corpi accademici, di riunirsi talvolta, spesso annualmente, quasi per rinsaldare fra loro i vincoli di solidarietà, e festeggiare quella riunione con un discorso di occasione, nel quale talvolta si rende conto del modo come il sodalizio ha adempiuto al suo scopo. Seguendo tale tradizione l’anno giuridico si inaugura pubblicamente con un discorso”. Tuttavia “la giustizia ha una missione speciale, ed è bene che i cittadini dal rappresentante della legge apprendano come essa è stata amministrata”, sicché il discorso non deve soltanto presentare cifre, ma deve essere “un lavoro sociologico”, e “il rappresentante della legge ha il dovere, più che ogni altro, di guardare se le leggi civili corrispondano ai bisogni dei tempi e proporre quelle riforme legislative che s’impongono affinché meglio si cementi la solidarietà umana”.

(10) Così ancora E. PIOLA-CASELLI, *Ordinamento giudiziario*, in *Dig. italiano*, Torino, 1904-1908, XVII, 963.

(11) Vi è una sostanziale coincidenza tra l'art. 150 ord. giud. del 1865, l'art. 95 ord. giud. del 1923 e gli artt. 86-89 ord. giud. del 1941. Il testo originario di questi ultimi è reperibile, tra l'altro, in *Ordinamento giudiziario con la relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, 1942.

Questo è il testo:

- art. 86: (*Relazione dei procuratori generali della Repubblica al Ministro della giustizia*). “Il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull'amministrazione della giustizia. I procuratori generali presso le corti di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i singoli distretti”

- art. 87: (*Relazione del ministro di grazia e giustizia alla maestà del Re Imperatore*). “Il ministro di grazia e giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel regno, nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato”.

- art. 88: (*Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*). “Il ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia”

- art. 89: (*Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario*). “L'assemblea generale delle corti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d'inizio dell'anno giudiziario. L'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale del Re Imperatore nel caso indicato nell'articolo precedente”.

Si noti che l'art. 41, 2° comma, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, ha sostituito al Ministro il Consiglio Superiore della Magistratura, come meglio diremo.

(12) Il d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, contiene le *Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie*, e all'art. 41 (*Relazioni annuali dei procuratori generali*) così stabilisce: “Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore. La facoltà prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore”.

(13) Il rilievo è già stato formulato da V. VIGORITI, *Significato attuale delle relazioni dei procuratori generali*, in A. PIZZORUSSO (a cura di), *Ordinamenti giudiziari. Antologia di testi filosofici e giuridici*, Bologna, Il Mulino, 1974, 469 e 470.

(14) E' significativo infatti che, nella risposta del C.S.M. del 24 dicembre 2003 (in *Rass. forense*, 2004, 266), per mantenere lo *status quo* si invocano appunto la *prassi* e il *cerimoniale*, ma *non* la legge (“la prassi, che si intreccia strettamente con il cerimoniale della Presidenza della Repubblica, non lascia spazio ad altri interventi dopo la relazione del Procuratore Generale”). E ancora più oltre si accenna al fatto che le modifiche della cerimonia “dovrebbero evitare uno scenario di tempi e interventi incompatibili con la presenza del Capo dello Stato”.

(15) Così A. PROTO PISANI, citato da E. BRUTI LIBERATI, *C'è ancora tempo per aprire un dialogo sul restyling dell'ordinamento giudiziario*, in *Guida al diritto*, 2004, n. 39, 11.

(16) P. ONORATO, *Ruolo della Magistratura e discorsi dei Procuratori generali*, in *Quale giustizia*, 1971, 6 e 7.

(17) G. BATTIMELLI, *Considerazioni sui discorsi inaugurali dell'anno giudiziario*, in *Democrazia e diritto*, 1970, 115.

“Una preziosa consuetudine” e non “una pomposa parata allettante alla vista”, la definiva (invece) il procuratore Guarnera, iniziando la sua relazione inaugurale dell'anno 1969 e constatando la motivata assenza degli avvocati.

(18) Così ancora P. ONORATO, *Ruolo della Magistratura e discorsi dei procuratori generali*, in *Quale giustizia*, 1971, 6 e 7, che rileva come “anche a livello non specialistico, con semplice approccio profano, non è difficile scoprire l'omologia tra forme cerimoniali, stile linguistico e contenuto ideologico delle relazioni. Liturgia e retorica fanno corpo con una ideologia determinata, che è appunto quella della neutralità e sacertà del magistrato. E correlativamente questa ideologia si riflette nel rituale e perfino sul lessico”.

(19) Sono impietosi sotto questo profilo i rilievi formulati. Ad esempio, “la sovrabbondanza delle maiuscole, il rigido uso dei titoli, la loro disposizione gerarchica, l’esordio ampio con funzioni di dedica, saluto, ringraziamento e commemorazione, il persistente impiego del pronome allocutivo sono elementi che concorrono a far sì che la cerimonia debutti su un piano formalistico, di austero rituale, di distacco nel tempo e nello spazio”; così A. SANTONI RUGIU - M. MOSCARDINI, *I P.G.: linguaggio, politica, educazione nei discorsi dei Procuratori Generali*, Rimini, Guaraldi, 1973, 18-19. E ancora (21): “stilemi e linguaggio mediano una visione tra moralistica, pessimistica e inquisitoria, che *non* dà risposta alla contestazione dei *detrattori*”.

(20) L’art. 129 del r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626 definiva il p.m. “*rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria... sotto la direzione del Ministro della giustizia*”.

(21) V. VIGORITI, *Significato attuale delle relazioni dei procuratori generali*, in A. PIZZORUSSO (a cura di), *Ordinamenti giudiziari. Antologia di testi filosofici e giuridici*, Bologna, Il Mulino, 1974, 470 e segg.: “*in breve*”, soggiunge l’Autore, “*le relazioni non espongono, ma valutano; non riferiscono, ma giudicano*”.

Si veda anche G. BATTIMELLI, *Considerazioni sui discorsi inaugurali dell’anno giudiziario*, in *Democrazia e diritto*, 1970, 115: “Dall’alto del loro scanno, i Procuratori Generali non sono esposti al contraddittorio: sarebbe comunque interessante verificare fino a che punto essi sono portatori delle idee dei magistrati del loro distretto”.

(22) E’ significativo e curioso (per la coincidenza con quanto avvenuto nel 2003) che la delibera (in *Rass. forense*, 1978, 70) sia del 18 febbraio 1978, in previsione dell’anno giudiziario 1979 (“*ordine del giorno del Consiglio nazionale forense sulla interpretazione dell’art. 89 dell’ordinamento giudiziario e sulla esigenza dell’intervento del rappresentante dell’Ordine forense alla cerimonia dell’Anno Giudiziario 1979*”). La delibera sottolinea l’interesse pubblico ad ascoltare le riflessioni degli operatori della giustizia e la legittimazione della categoria forense “che è la più valida portatrice di costruttive critiche e di utili istanze”.

(23) Si veda la delibera 23 e 24 novembre 1979, in *Rass. forense*, 1979, 596, che sottolinea la necessità di tutelare la dignità del Consiglio e della classe forense, “la quale rivendica la propria funzione di componente essenziale ed imprescindibile dell’amministrazione giudiziaria”.

(24) In *Rass. forense*, 1979, 597.

(25) Si veda la delibera del Consiglio nazionale forense 19 e 20 dicembre 1980, in *Rass. forense*, 1980, 535, che dà atto che la proposta di riforma legislativa è ancora “in corso di elaborazione”!

Nella delibera si dà atto che anche l’Associazione Nazionale Magistrati ha deliberato di astenersi dal partecipare alla inaugurazione e “si condividono le ragioni esposte nella motivazione della stessa”.

(26) Il testo della direttiva del C.S.M. è riportato nella circolare del Consiglio nazionale forense (dicembre 1982), in *Rass. forense*, 1982, 291.

(27) Così è la delibera del Consiglio nazionale forense per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1983, in *Rass. forense*, 291 e 294.

(28) La delibera 6-7 gennaio 1983 è in *Rass. forense*, 1983, 104. In detta delibera, ancora una volta si prende atto che “sono state disattese le istanze del Consiglio nazionale forense per una partecipazione attiva dei rappresentanti dell’avvocatura alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario delle corti di Appello, doverosamente adeguata alla posizione della difesa nell’ambito della giustizia”. Si rileva poi, in particolare, “che il Consiglio nazionale forense non è stato né informato né interessato, ed anzi è stato totalmente ignorato, nella predisposizione dei criteri esecutivi della manifestazione per l’anno 1983”, e si conclude nel senso che “tale atteggiamento di incomprensione, manifestato nei confronti del Consiglio nazionale forense, è conferma delle dure difficoltà nelle quali opera l’Avvocatura italiana, tuttavia fermamente determinata ad assolvere il suo ruolo garantisco ed a lottare contro innegabili fenomeni di involuzione tendenti ad arretrare la giustizia su superate posizioni di tipo inquisitorio”.

(29) Lo testimoniano, tra l'altro, autorevoli dizionari enciclopedici: si veda, ad esempio il *Novissimo Digesto italiano*, vol. XII, Torino, UTET, 1979, 25, voce *Ordinamento giudiziario* di F. PEDACE, il quale parla di “*solenne e pubblica cerimonia*”.

(30) Si vedano, ad esempio, le note trasmesse al Procuratore generale nel dicembre 2003, in *Rass. forense*, 2004, 259.

(31) La proposta (n. 4688/C del 10 febbraio 2004, Pisapia) è consultabile in *Rass. forense*, 2004, 561. In essa si sottolinea che il procuratore generale “*rappresenta la potestà punitiva dello Stato*” e riflette quindi una particolare posizione (“al di là delle intenzioni dei singoli e della oggettività dei dati statistici”). Invece, “l'inaugurazione dell'anno giudiziario dovrebbe costituire un importante momento di riflessione sui temi della giustizia e, in particolare, dovrebbe consentire un confronto approfondito al fine di programmare l'attività giudiziaria per il nuovo anno; un confronto che dovrebbe vedere, quale principale *protagonista*, un soggetto al di sopra delle parti processuali (e, quindi, un giudice) e non un rappresentante della pubblica accusa, al quale - indubbiamente - dovrebbero seguire le considerazioni sullo stato della giustizia, e le eventuali proposte per un suo miglioramento, da parte degli altri soggetti processuali e di altri operatori del diritto, nonché di chi si occupa, anche a livello organizzativo, del funzionamento dell'amministrazione della giustizia”.

(32) Il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1296-B il 21 gennaio 2004 e lo ha trasmesso alla Camera. La Camera lo ha modificato e ha approvato un nuovo testo il 30 giugno 2004 (n. 4636).

Il testo è conseguentemente ritornato al Senato per la discussione e l'approvazione (né è dato prevedere, nel momento attuale e in considerazione della molteplicità degli emendamenti presentati, se l'approvazione del Senato sarà definitiva).

(33) Un esame delle Relazione dei procuratori generali degli ultimi anni può essere interessante per chiarire, anche indirettamente, l'apporto che di fatto viene riconosciuto agli avvocati.

In genere si fa cenno alla "prassi consolidata" (relazioni 2002 e 2004) ovvero "opportunamente consolidatasi" (relazione 2003), con la precisazione che la procura si fa "portavoce della Avvocatura" comunicando alla assemblea il contenuto delle note trasmesse (relazione 1998 e 2001). Ciò non toglie che la Procura abbia espressioni sempre di grande considerazione verso il "libero foro". Si vedano ad esempio le pagine di A. LA TORRE, *L'avvocatura*, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, a Roma, il 12 gennaio 2000, in *Rass. forense*, 2000, 37.

(34) P. CALAMANDREI, *Giudici e avvocati*, in *Foro it.*, 1938, IV, 82, che pone l'accento sul rapporto di solidarietà che dovrebbe legare giudici e avvocati: "giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione". E ancora, non importa stabilire la preminenza del magistrato o dell'avvocato, "quello che conta è il binomio costituito da questi due termini inscindibili, la relazione di reciprocità che passa tra queste due forze, nell'equilibrio delle quali si riassumono tutti i problemi, giuridici e morali, della amministrazione della giustizia".

I conflitti del resto "non giovano all'amministrazione della giustizia, soprattutto perché rischiano di fare incancrenire la dialettica su aspetti a ben guardare importanti sì, ma non fondamentali, almeno se ci mettiamo dal punto di vista della società civile": così S. CHIARLONI, *Avvocatura e ordine giudiziario*, in *Giur. it.*, 1995, IV, 305.

(35) N. LIPARI, *La funzione dell'avvocato di fronte al difficile rapporto tra norma dettata, norma applicata e norma conosciuta*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 20, 29 e 30, che ricorda l'impegno particolare degli avvocati: "oggi è chiesta una fatica intellettuale che fu ignota ai nostri padri ... non ci basterà più conoscere i libri ... l'essenza di chi fa la professione del diritto non può che stare in ciò che egli compie per realizzare la giustizia".